

Roma, 6 ottobre 2025

Circolare n. 207/2025

Oggetto: Lavoro – Legge delega in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva – Legge 26.9.2024, n. 144, su G.U. n. 230 del 3.10.2025.

E' stata approvata la legge delega *in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva* che punta a rafforzare il diritto costituzionale dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 della Costituzione). A tal fine la nuova legge, che vuole essere una risposta alla proposta sul salario minimo legale presentata circa due anni fa dalle opposizioni, intende garantire ai lavoratori l'applicazione dei trattamenti economici complessivi previsti dai *CCNL maggiormente applicati* (anziché sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative come previsto attualmente).

In particolare il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad *assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi ai lavoratori, a contrastare il lavoro sottopagato, stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali nonché contrastare i fenomeni di concorrenza sleale (cd "dumping contrattuale")* nel rispetto di una serie di criteri direttivi tra cui:

- definire per ciascun settore i *CCNL maggiormente applicati* in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti affinché il relativo trattamento economico complessivo minimo costituisca la condizione minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla stessa categoria;
- prevedere l'obbligo per le aziende appaltatrici e subappaltatrici di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto trattamenti economici minimi non inferiori a quelli previsti dai CCNL maggiormente applicati nel settore oggetto dell'appalto;
- estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei CCNL maggiormente applicati per ciascun settore ai lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando il CCNL della categoria più affine;
- favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello anche per fronteggiare le esigenze diversificate correlate alla differenza del costo della vita su base territoriale;
- stimolare il rinnovo dei CCNL anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi per bilanciare la riduzione del potere di acquisto;
- prevedere, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, l'intervento diretto del Ministero del Lavoro per l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi.

Nello stesso provvedimento è stata inoltre prevista una delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva volta a incrementare la trasparenza relativamente ai salari e alla contrattazione di qualsiasi

livello e a contrastare la concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva nonché il lavoro sommerso. Tra i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi per l'attuazione di quest'ulteriore delega si segnalano i seguenti:

- razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzione e applicazione della contrattazione collettiva;
- perfezionare le disposizioni in materia di ispezioni e controlli aumentando l'efficacia delle azioni di contrasto al lavoro sommerso o irregolare anche prevedendo la realizzazione di banche dati condivise.

Fabio Marrocco
Codirettore

Allegato uno
M-Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 230 del 3.10.2025

LEGGE 26 settembre 2025, n. 144

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva

1. Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;

b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;

c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;

d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a).

Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera;

c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori piu' affine;

d) prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalita' adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;

e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;

f) introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli gia' scaduti, anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;

g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonche' per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarita' delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini;

h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;

i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperita' dell'impresa stessa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Art. 2

Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva

1. Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attivita', nonche' di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di

procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare le modalita' di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonche' dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa e dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalita' elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonche' di abuso della forma cooperativa;

d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attivita' ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonche' di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarita' e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

2. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio